



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

Decreto Presidenziale n. 72/18 del 23.10.2018

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'esercizio dell'attività di consulente chimico di Porto nel demanio marittimo della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 28/01/1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, come novellata dal D. Lgs. 04/08/2016 n. 169;

Visto il D.M. n. 126 del 04/04/2017, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Visto il decreto ministeriale 04 aprile 2017, n.126, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, che ricomprende le ex Autorità Portuali di Augusta e Catania;

Visto l'art.6, comma 1, lett.i), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia Orientale;

Considerato che l'art. 6, comma 4, lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., affida alle AdSP compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lett. c), delle operazioni portuali e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

Considerato che, ai sensi dell'art.8, comma 3, lett. g), m), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., il Presidente dell'AdSP coordina le attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni e amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

Considerato che ai sensi dell'art.4, comma 1, lett b), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive modifiche e integrazione, i porti di Catania e Augusta sono classificati Categoria II, classe I, e pertanto hanno funzioni: a) Commerciale e logistica; b) industriale e petrolifera; c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi; d) peschereccia; e) turistica e da diporto;

Visto il decreto ministeriale 05 settembre 2001 concernente l'individuazione del limite territoriale dell'Autorità Portuale di Augusta, ricadente nella circoscrizione dell'AdSP del mare di Sicilia orientale;

Visti i decreti ministeriali 06 aprile 1994 e 25 gennaio 2001 concernenti l'individuazione del limite territoriale dell'Autorità Portuale di Catania, ricadente nella circoscrizione dell'AdSP del mare di Sicilia orientale;

Visto l'art.68 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, di vigilanza su coloro che esercitano un'attività all'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo, mediante iscrizione in appositi registri all'uopo istituiti, eventualmente a numero chiuso sentite le AA.SS. interessate;

Visto il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328);
Vista la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione prot.n.DEM3/1160 del 10.12.1999, quale disciplina dell'attività dei "consulenti chimici di Porto";

Visto il successivo Decreto Direttoriale n.234 del 1.12.2017, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di modifica dal

Considerato che l'art.6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., dota le AdSP di autonomia regolamentare;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quale "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

Considerata la obbligatorietà dell'iscrizione dei consulenti chimici di Porto in apposito Registro, all'uopo istituito, tenuto da questa AdSP ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, in virtù degli aspetti di interesse pubblico che tale attività riveste;

Visto l'art.8 della ordinanza n.7 del 30 marzo 2012 e smi dell'Autorità Portuale di Catania, quale disciplina dell'attività dei consulenti chimici del porto di Catania;

Vista la ordinanza n.1 del 19 luglio 2012 della ex Autorità Portuale di Augusta, quale disciplina dell'attività dei consulenti chimici del porto di Augusta;

Ritenuto, alla luce della nuova *Governance* unica per la circoscrizione dei Porti di Augusta e Catania, revisionare i sopradetti strumenti regolamentari in una unica disciplina della materia per i porti ricompresi nella competente circoscrizione di questa AdSP;

Vista la bozza del "*Regolamento per l'esercizio dell'attività di consulente chimico di Porto nel demanio marittimo della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione*", predisposta dagli uffici del lavoro portuale della Segreteria Tecnico-operativa dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale;

Sentite, l'Associazione Nazionale dei Chimici di Porto, l'Associazione Nazionale degli Ingegneri Chimici di Porto, l'utenza, le Capitaneria dei porti di Catania e Augusta;

Ritenuto promuovere e garantire libertà di ingresso e assenza di barriere al servizio, ai predetti professionisti, in modo tale da evitare che norme troppo restringenti abbiano come effetto quello di precludere, impedire, restringere o falsare in maniera consistente il principio della "concorrenza" nel mercato o in una sua parte;

Ritenuto osservare uno dei principi cardine della legislazione antimonopolistica dell'Unione Europea, prevedendo norme regolatrici elastiche atte ad evitare che l'impedire o limitare l'accesso al mercato della predetta attività, con norme restrittive, possa tradursi in atti che pregiudicano significativamente la libera circolazione dei servizi (ex art.49 del Trattato di Funzionamento dell'UE: libertà di stabilimento, e art.60: libertà di prestazione dei servizi e Legge 287/1990 recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato);

Sentito il Comitato di gestione, ai sensi dell'art.9, comma 5, lettera f), della legge 28 gennaio 1994, n.84 e s.m.i., nella seduta del 26/09/2018;

DECRETA

1. di approvare e rendere esecutivo il "*Regolamento per l'esercizio dell'attività di consulente chimico di Porto nel demanio marittimo della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione*", che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. che l'allegato "Regolamento" ha decorrenza a fare data dal 01/01/2019 e, unitamente al presente decreto di approvazione, venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
3. di abrogare l'ordinanza n.1 del 19 luglio 2012 dell'ex Autorità Portuale di Augusta, l'art.8 della ordinanza n.7 del 30 marzo 2012 dell'ex Autorità Portuale di Catania, e ogni altra disposizione in materia, in contrasto con le disposizioni impartite nell'allegato "Regolamento".

Il Segretario Generale
Ing. Carlo Guglielmi

Il Presidente
Avv. Andrea Annunziata